

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1065

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa delle senatrici **MARINUCCI MARIANI** e **CAPPIELLO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MARZO 1993

Ordinamento della professione di biologo

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge ha per oggetto l'estensione alla professione di biologo delle norme di cui al titolo II, capo I, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, e al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, e successive modificazioni, e rappresenta il giusto riconoscimento del peculiare carattere sanitario di tale professione.

Esso, inoltre, si propone di fare chiarezza riguardo all'abilitazione all'esercizio professionale di coloro che hanno conseguito l'iscrizione all'ordine professionale secondo la normativa transitoria di cui all'articolo 47 della legge 24 maggio 1967, n. 396, e successive modificazioni, rimasta in vigore fino all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982, n. 980, e successive modificazioni.

L'attività del biologo si esplica e si caratterizza come apporto essenziale alla realizzazione di una moderna organizzazione sanitaria e deve rientrare, quindi, nell'ambito delle professioni sanitarie con tutte le conseguenzialità che discendono da tale inserimento.

Va ricordato che con la legge 24 maggio 1967, n. 396, recante l'ordinamento della professione di biologo, questa era già delineata come attività a carattere prevalentemente sanitario.

Va fatto riferimento, ancora, alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, istitutiva del servizio sanitario nazionale, i cui obiettivi postulano l'intervento della professionalità del biologo.

Va aggiunto, inoltre, che il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946, che ricostituiva gli ordini delle professioni sanitarie (medici, farmaci

sti, veterinari, ostetriche), non ha previsto, e non poteva prevedere, quanto oggi si vuol disciplinare.

Va considerato, infine, il grande sviluppo di questa professione, in linea con il progresso scientifico e l'esistenza di oltre 20.000 iscritti all'ordine professionale.

Appaiono, quindi, pienamente giustificati - e al passo in linea con i tempi mutati - l'inserimento della professione del biologo in quella sanitaria e la definizione di una struttura periferica e centrale dell'ordine professionale identica a quella delle altre professioni sanitarie, apparendo assolutamente insufficiente una organizzazione ordinistica unica a livello nazionale.

Più in particolare, con l'articolo 1 si riconosce che la professione di biologo è professione sanitaria e si individuano i requisiti per l'abilitazione all'esercizio professionale e le norme applicabili.

Con l'articolo 2 si puntualizza che la iscrizione all'albo ed all'elenco speciale, di cui all'articolo 2 della legge n. 396 del 1967, dà diritto all'elettorato attivo e passivo e si abrogano le norme incompatibili.

Con l'articolo 3 si prevedono modalità e termini per la costituzione degli ordini provinciali e per la elezione dei rappresentanti negli stessi.

Con l'articolo 4 si fissa in tredici il numero dei componenti del comitato centrale, che dovrà reggere la federazione nazionale degli ordini.

Con l'articolo 5 si prevede la necessaria integrazione della commissione centrale delle professioni sanitarie con la partecipazione di biologi.

Con l'articolo 6 si disciplinano i rapporti economici ed amministrativi tra l'ordine nazionale e la federazione nazionale degli ordini dei biologi.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. La professione di biologo, istituita con legge 24 maggio 1967, n. 396, e successive modificazioni, è professione sanitaria ed è posta per il suo esercizio sotto la vigilanza del Ministero della sanità.

2. Sono abilitati all'esercizio della professione di biologo i laureati in scienze biologiche che abbiano superato l'esame di Stato di abilitazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982, n. 980, e successive modificazioni, e quelli che abbiano conseguito l'iscrizione all'albo o all'elenco speciale, ai sensi degli articoli 6, 47 e 48 della legge 24 maggio 1967, n. 396, e successive modificazioni.

3. All'esercizio della professione di biologo si applicano le disposizioni di cui al titolo II, capo I, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, per quanto compatibili con la presente legge, nonché le disposizioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, e successive modificazioni, e del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, e successive modificazioni.

Art. 2.

1. I biologi iscritti all'albo e all'elenco speciale di cui all'articolo 2 della legge 24 maggio 1967, n. 396, sono elettori e possono essere eletti componenti degli organismi di cui all'articolo 3.

2. Gli articoli 15 e 30 della legge 24 maggio 1967, n. 396, sono abrogati.

Art. 3.

1. Il consiglio dell'ordine nazionale dei biologi, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 31 della legge 24 maggio 1967, n. 396, provvede alla costituzione degli ordini provinciali dei biologi e all'indizione delle elezioni per i consigli direttivi, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, e successive modificazioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge; esso resta in carica, unitamente al consiglio nazionale dei biologi, sino alla costituzione degli organismi di cui al capo III del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni.

Art. 4.

1. La federazione nazionale degli ordini dei biologi è diretta da un comitato centrale composto da tredici membri.

Art. 5.

1. Fanno parte della commissione di cui al capo IV del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, e successive modificazioni, per l'esame degli affari concernenti la professione di biologo, un ispettore generale biologo, o, in mancanza, un biologo dirigente o con qualifica equipollente, ed otto biologi di cui cinque effettivi e tre supplenti.

Art. 6.

1. Alla federazione nazionale degli ordini dei biologi è trasferito in piena proprietà ogni bene mobile ed immobile dell'ordine nazionale dei biologi; essa succede, altresì, nella titolarità dei rapporti giuridici facenti capo all'ordine nazionale dei biologi, intercorrenti con persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, alla data di entrata in vigore della presente legge.